

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 205/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2012

recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli⁽²⁾, il costruttore deve garantire che ogni nuovo veicolo commerciale leggero immesso sul mercato nell'Unione sia accompagnato da un certificato di conformità valido e gli Stati membri possono immatricolare unicamente i veicoli accompagnati da tale certificato. Ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati raccolti da uno Stato membro ai fini della determinazione del rispetto, da parte di un costruttore, degli articoli 4 e 11 del regolamento stesso devono essere coerenti con il certificato di conformità ed essere basati esclusivamente su tale documento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri⁽³⁾ stabilisce che gli Stati membri utilizzano, come fonte di dati, il certificato di conformità, ma consente l'uso di altri documenti che offrano una precisione equivalente per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ delle autovetture. Per garantire che il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle

emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri siano precisi e convenienti in termini di costi, è opportuno che nel breve termine sia consentito agli Stati membri di impiegare per il monitoraggio e la comunicazione ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 la medesima procedura e le medesime fonti di dati utilizzati per la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009. Pertanto, l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 dovrebbe consentire, quando giustificato, di utilizzare altre fonti di dati che garantiscono una precisione equivalente ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO₂. Occorre che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che la procedura di monitoraggio sia adeguatamente precisa.

- (3) Dall'esperienza acquisita in materia di monitoraggio delle emissioni di CO₂ delle autovetture e al fine di agevolare la verifica della precisione dei dati, è opportuno includere il numero di omologazione tra i parametri specifici che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Inoltre è ormai evidente che il parametro «nome commerciale» è superfluo e dovrebbe pertanto essere eliminato dai dati dettagliati risultanti dal monitoraggio.
- (4) Per garantire la chiarezza e la precisione del monitoraggio e della comunicazione da parte degli Stati membri occorre inoltre assicurare che i requisiti specificati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 siano coerenti. I requisiti in materia di dati specifici sono indicati nei formati per la comunicazione dei dati di cui alla parte C dell'allegato II. Occorre pertanto modificare le parti A e B affinché riflettano con precisione tali requisiti.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

